

9411

**Rapporto
del Consiglio federale all'Assemblea federale
sulla 49ma sessione della Conferenza internazionale
del lavoro e**

**Messaggio
sulla ratificazione della convenzione concernente
l'età minima per l'ammissione ai lavori sotterranei
nelle miniere**

(Del 25 febbraio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Conformemente ai disposti della costituzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (appresso: OIL»), abbiamo l'onore di presentarvi il nostro rapporto-messaggio sulla 49.ma sessione della conferenza internazionale del lavoro, corredato di un disegno di decreto federale concernente la ratificazione della convenzione sull'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere.

I. Ordine del giorno, trattande e decisioni della conferenza

1. La conferenza internazionale del lavoro, adunatasi, per la 49.ma sessione, dal 2 al 23 giugno 1965 nel palazzo delle Nazioni in Ginevra, ha discusso le questioni seguenti:

1. Rapporto del direttore generale;
2. Problemi finanziari e attenenti al bilancio di previsione;
3. Informazioni e rapporti circa l'applicazione di convenzioni e raccomandazioni;
4. Impiego di adolescenti nei lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi specie (in seconda discussione);
5. Impiego delle donne con responsabilità familiari (in seconda discussione);

6. Riforma agraria, considerandone, segnatamente, gli aspetti sociali e la politica dell'impiego (in discussione generale);
7. Importanza del sistema cooperativo nello sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo (in prima discussione).

2. Per rappresentare il nostro paese abbiamo designato, osservando la prassi ormai tradizionale, una delegazione tripartita, così composta: per il Governo, i signori Max Holzer, direttore dell'ufficio federale dell'industria, delle arti e mestiere del lavoro, Arnold Saxer, preposto agli accordi internazionali e Bernardo Zanetti (supplente), vicedirettore dell'ufficio federale suinducato; in rappresentanza dei datori di lavoro, il signor Charles Kunt-schen dell'unione centrale delle associazioni padronali svizzere e in rappresentanza dei lavoratori, il signor Jean Möri dell'unione sindacale svizzera. I delegati erano coadiuvati dai loro rispettivi consulenti tecnici.

Per la seconda volta, la conferenza affidò al signor Zanetti l'onorevole compito di presiedere la commissione di verifica dei poteri dei delegati e consulenti tecnici.

3. Quattro nuovi Stati membri dell'ONU ovvero il Malawi, Malta, lo Yemen e la Zambia, hanno dato la loro adesione all'OIL, aumentando così a 114 il numero degli Stati membri di detta organizzazione; fra questi, soltanto 104 furono presenti il giorno d'apertura della 49.ma sessione. Ancora una volta, l'assemblea si trovò nell'obbligo di dover scegliere il presidente tra due candidati: il delegato governativo del Pakistan, che aveva presentato la propria candidatura già l'anno scorso, e il delegato governativo delle Filippine. A scrutinio segreto, la maggioranza dei voti risultò favorevole al signor Hashim Raza, segretario del Ministero d'igiene, lavoro e previdenza sociale del Pakistan, che nel 1964 aveva ritirato la candidatura.

4. Innanzitutto, daremo alcune brevi indicazioni sulle prime tre trattande, iscritte ogni anno all'ordine del giorno.

La prima trattanda (rapporto del direttore generale) aveva dato materia, due anni or sono, ad un'amplessima discussione, assai vivamente condotta nell'intento di riuscire ad adeguare maggiormente i programmi e la struttura dell'OIL alle moderne esigenze sociali. Spetta ora agli organi competenti (consiglio di amministrazione e ufficio internazionale del lavoro [UIL]) di trarre le utili conclusioni dalle numerose proposte e dai molteplici suggerimenti che erano stati espressi, tenendo ovviamente conto delle disponibilità finanziarie dell'UIL.

Il bilancio di previsione dell'UIL per il 1966 (trattato nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno) ammonta a 20 337 871 dollari, rispetto a 16 684 347 dollari per il 1965. Esso fu approvato senza opposizione, ancorchè i delegati dei paesi dell'Est si siano astenuti, deplorando, in particolare, la discriminazione di cui sono oggetto alla conferenza. La Svizzera do-

vrà partecipare alle spese preventivate con l'1,24 per cento (come nel 1965) ovvero con 252 190 dollari, rispetto a 231 686 dollari per il 1965. Molti delegati si pronunciarono per l'adozione di una chiave di ripartizione, da rendere poi, progressivamente, uguale a quella dell'ONU, situazione dalla quale per ora siamo assai lungi.

Riguardo al punto 3, va osservato che il numero delle convenzioni ratificate aumenta di anno in anno. Conseguentemente, aumenta la mole dei lavori di controllo, che la conferenza non può ormai più svolgere compiutamente. Già nel 1960, essa approvò quindi una procedura secondo la quale i rapporti particolareggiati sull'applicazione delle convenzioni ratificate devono, annualmente, essere stesi soltanto per un gruppo determinato di convenzioni.

5. Al Codice internazionale del lavoro si sono aggiunti (punti 4 e 5) i seguenti 5 nuovi strumenti:

- convenzione e raccomandazione sull'età minima d'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere;
- convenzione sull'esame medicale delle attitudini dell'adolescente ai lavori sotterranei nelle miniere;
- raccomandazione concernente le condizioni d'impiego degli adolescenti nei lavori sotterranei nelle miniere, e
- raccomandazione concernente l'impiego di donne con responsabilità familiari.

Il testo della prima convenzione è riprodotto nell'allegato. Tratteremo esaurientemente gli oggetti suindicati nei capitoli II, III, IV e V seguenti.

6. La conferenza ha dichiarato chiusa la discussione riguardo al problema della riforma agraria (punto 6), adottando la risoluzione che sarà oggetto del capitolo VI.

7. Dopo una discussione introduttiva sull'importanza delle cooperative (punto 7), la conferenza decise d'iscrivere all'ordine del giorno della prossima sessione (1966), per poi adottare una pertinente raccomandazione, la questione circa l'importanza del sistema cooperativo nello sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo. Ritourneremo su questo argomento nel nostro rapporto sulla 50.ma sessione della conferenza internazionale del lavoro.

8. La conferenza ha inoltre approvato sei risoluzioni su argomenti estranei all'ordine del giorno della sessione. Trattasi di risoluzioni concernenti i congedi d'istruzione pagati, le condizioni di lavoro degli impiegati casalinghi, la reintegrazione professionale degli invalidi, le attività esplicate dall'OIL nel settore industriale, gli studi eseguiti dall'OIL sulle ripercussioni

economiche e sociali del disarmo e la condanna del Governo portoghese per la politica dei lavori forzati, da esso praticata nei territori che amministra. Quest'ultima risoluzione è stata approvata con 214 voti contro 11 e 79 astensioni, tra cui quelle dei nostri delegati governativi.

II. Convenzione (no. 123) è raccomandazione (no. 124) sull'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere

1. Finalità e contenuto

a. Convenzione

Questa convenzione, approvata con 384 voti senza opposizione e 20 astensioni, definisce, all'articolo 1, l'espressione «miniera». Secondo tale disposto, per miniera s'intende un'azienda pubblica o privata che procede all'estrazione di prodotti dal sottosuolo e occupa pertanto persone adibite a lavori sotterranei. Per quanto concerne la manodopera pertinente, le cave sono parificate alle miniere.

L'articolo 2 stabilisce che l'età minima non dev'essere inferiore a 16 anni.

Conformemente all'articolo 3, ogni Stato può successivamente comunicare al direttore generale dell'UIL di aver aumentato l'età minima d'ammissione, stabilita al momento della ratificazione.

I disposti dell'articolo 4 disciplinano l'applicazione della convenzione e stabiliscono le registrazioni che il datore di lavoro deve eseguire circa le persone occupate in lavori sotterranei.

Secondo l'articolo 5, l'età minima va stabilita, di comune intesa, dalle associazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Gli articoli da 6 a 13 contengono le abituali disposizioni formali.

b. Raccomandazione

Questa raccomandazione, approvata con 321 voti senza opposizione e 5 astensioni, completa la convenzione no. 123 e, in particolare, propone di portare, il più rapidamente possibile, l'età minima a 16 anni compiuti (num. 2), ove quest'ultima fosse stata stabilita a un livello inferiore. Essa propone parimente di aumentare progressivamente tale limite a 18 anni (num. 3). Gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni dovrebbero svolgere lavori sotterranei solo allo scopo di perfezionare la formazione professionale e solo con le condizioni stabilite dall'autorità circa il posto di lavoro, le attività autorizzate, il controllo medico e la sicurezza personale (num. 4). L'esecuzione di lavori sotterranei suscettivi di pregiudicare la salute, o co-

munque pericolosi, dovrebbe soggiacere a particolari disposizioni (num. 5). La raccomandazione propone infine di adottare misure a favore delle persone che, data la loro giovane età, non possono svolgere lavori sotterranei. Tali persone potrebbero essere attribuite a lavori di superficie suscettivi di promuovere la loro formazione professionale (num. 6).

2. Posizione della Svizzera rispetto alla convenzione no. 123 e alla raccomandazione no. 124

Il disposto fondamentale della convenzione stabilisce, per gli Stati membri che l'hanno ratificata, l'obbligo d'indicare, in una dichiarazione allegata all'atto di ratificazione, l'età minima fissata, che tuttavia non può mai essere inferiore a 16 anni.

L'articolo 54, lettera e, dell'ordinanza I del 14 gennaio 1966¹ per l'esecuzione della legge sul lavoro del 13 marzo 1964² offre la necessaria garanzia per l'applicazione della convenzione. In connessione con l'articolo 29, capoverso 3, della surriferita legge, tale disposto vieta infatti l'occupazione di giovani, in età inferiore a 19 anni, e di apprendisti sino a 20 anni, nei lavori sotterranei in gallerie e miniere.

Le disposizioni della nuova legislazione consentono parimente l'applicazione dell'articolo 4 della convenzione, secondo cui le autorità competenti devono adottare idonei provvedimenti coercitivi per assicurare un'efficiente esecuzione della stessa. Conformemente all'articolo 59 della legge sul lavoro, il datore di lavoro è infatti punibile « se viola prescrizioni della legge o di una ordinanza », segnatamente « sulla protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza ».

La sorveglianza sull'applicazione della convenzione, nel senso dell'articolo 4, numero 4, spetta agli ispettorati federali del lavoro. Per quanto concerne le registrazioni che il datore di lavoro dovrà tenere, giusta l'articolo 4, numero 4, va osservato che quest'ultimo è obbligato, conformemente agli articoli 85 e 86 dell'ordinanza I, a mettere a disposizione delle autorità di esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti appropriati, sull'età delle persone occupate, come anche un attestato sull'età di ciascun giovane.

Nessun disposto legale si oppone quindi alla ratificazione della citata convenzione; vi raccomandiamo pertanto di approvare l'allegato disegno di decreto.

La raccomandazione omonima non esige alcun commento particolare. Essa auspica infatti quanto già prevede l'ordinanza I, ovvero la determinazione a 18 anni dell'età minima di ammissione.

¹ RU 1966, 85 (A XIV A).

² RU 1966, 57 (A XIV A).

III. Convenzione (no. 124) concernente l'esame medico d'idoneità degli adolescenti ai lavori sotterranei nelle miniere

1. Finalità e contenuto

Questa convenzione, approvata con 331 voti senza opposizione e 13 astensioni, recepisce, nell'articolo 1, la definizione del termine «miniera», stabilita nella convenzione no. 123 (cfr. cap. II, num. 1, lett. a).

L'articolo 2 prescrive che le persone, in età inferiore a 21 anni e destinate a compiere lavori sotterranei nelle miniere, devono sottoporsi a un esame medicale d'idoneità ai lavori suddetti, e a successivi esami analoghi, svolti ad intervalli non eccedenti i dodici mesi.

Giusta l'articolo 3, gli esami medicali vanno eseguiti dal medico di fiducia dell'autorità competente, il quale ne assume la piena responsabilità. Tali esami sono gratuiti.

L'articolo 4 elenca i provvedimenti che l'autorità competente deve applicare per assicurare l'esecuzione della convenzione.

Conformemente all'articolo 5 infine, l'autorità competente deve consultare i datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori, prima di provvedere all'adozione di misure d'esecuzione della convenzione.

2. Posizione della Svizzera rispetto alla convenzione no. 124

Secondo l'articolo 29 della citata legge sul lavoro, può essere prescritta, per ordinanza, anche la presentazione di un certificato medico in caso d'assunzione di giovani. L'articolo 58 della pertinente ordinanza d'esecuzione I autorizza il Dipartimento federale dell'economia pubblica a designare, dopo aver sentito il parere della Commissione federale del lavoro, i giovani che possono essere occupati soltanto su presentazione di un certificato medico.

A tale riguardo, va osservato che la più importante impresa mineraria svizzera, ovvero la «Eisenbergwerk Gonzen AG», in Sargans, produttrice di minerali ferrosi, sottopone, ogni dodici o diciotto mesi, tutti i suoi lavoratori a un esame medicale. Ma questa impresa, come tutte le altre analoghe imprese nazionali, non occupa alcun giovane in lavori sotterranei; conseguentemente, la convenzione no. 124 è, almeno per il momento, priva d'oggetto per la Svizzera.

Va inoltre rilevato, che le nostre leggi non ci consentirebbero comunque di ratificarla. Infatti, secondo l'articolo 29 della legge sul lavoro, sono considerati giovani i lavoratori fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino a 20 anni, mentre l'articolo 2 della convenzione no. 124 esige l'esame medicale

di tutte le persone in età inferiore ai 21 anni. Tale aporia non potrebbe essere levata neppure mediante un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

IV. Raccomandazione (no. 125) concernente le condizioni di occupazione dei giovani nei lavori sotterranei nelle miniere

1. Finalità e contenuto

Questa raccomandazione, accettata con 298 voti senza opposizione e 51 astensioni, allestisce un programma delle misure adottabili quanto all'igiene, alla sicurezza, al benessere, al riposo settimanale, alle vacanze annue pagate e alla formazione professionale dei giovani occupati in lavori sotterranei nelle miniere.

Essa propone segnatamente i seguenti punti:

- Il datore di lavoro dovrebbe informare il giovane circa i pericoli d'infortunio e di malattia, derivanti dallo svolgimento di lavori sotterranei, come anche riguardo ai provvedimenti e alle attrezzature di protezione, ai regolamenti sulla sicurezza e alle misure di pronto soccorso. Inoltre, un appropriato servizio di controllo e d'ispezione dovrebbe vigilare sulla sicurezza e la salute dei giovani occupati;
- dovrebbe essere promossa l'attività ricreativa e sportiva e i giovani dovrebbero beneficiare di un'alimentazione adeguata al loro sviluppo;
- i giovani in età inferiore ai 18 anni dovrebbero aver diritto a un periodo di riposo settimanale ininterrotto di almeno 36 ore che, successivamente dovrebbe essere prolungato a 48 ore. Il congedo annuo pagato, concesso alle persone in età inferiore ai 18 anni, dovrebbe essere stabilito ad almeno 24 giorni feriali (4 settimane di lavoro), per ogni periodo di servizio di 12 mesi;
- l'autorità competente dovrebbe adottare i necessari provvedimenti, affinché i giovani, occupati in lavori sotterranei, ricevano una sistematica formazione professionale;
- detta autorità dovrebbe consultare le associazioni padronali e sindacali interessate, prima di adottare i provvedimenti intesi all'esecuzione della convenzione.

2. Posizione della Svizzera rispetto alla raccomandazione no. 125

Possiamo esimerci dall'esprimere il nostro parere riguardo alla raccomandazione suindicata, applicabile unicamente alle persone in età inferiore ai 18 anni, le nostre disposizioni legali vietando l'impiego dei giovani mi-

nori di 19 anni (20 per gli apprendisti) in lavori sotterranei nelle miniere. In virtù di questi disposti, le rare miniere di prodotti ferrosi, calce, asfalto e sale, non occupano infatti alcun giovane sotto ai 18 anni. Va infine osservato che la professione del minatore, com'essa è esercitata in Svizzera, non è affatto comparabile a quella svolta nei grandi centri minerari all'estero.

V. Raccomandazione (no. 123) concernente l'impiego delle donne con obblighi familiari.

Finalità e contenuto

La raccomandazione, approvata con 346 voti senza opposizione né astensioni, considera innanzitutto che in molti paesi il numero delle donne esplicanti un'attività professionale fuori dell'economia domestica è in continua progressione e costituisce un elemento importante della popolazione attiva. A molte di queste lavoratrici è addossata la doppia responsabilità, familiare e professionale, e i problemi che ne risultano non si restringono unicamente al loro ambito, ma concernono parimente la famiglia e la società. La raccomandazione intende quindi agevolare lo svolgimento dei loro compiti professionali, in armonia con le loro occupazioni casalinghe.

Conformemente al capo I della raccomandazione, l'autorità competente dovrebbe, d'intesa con le organizzazioni interessate, pubbliche e private, e segnatamente con le associazioni padronali e sindacali, adottare appropriate misure, tenendo conto delle possibilità e delle esigenze nazionali e locali. Trattasi, di principio, di stabilire una linea politica che possa consentire alle donne con obblighi familiari di esercitare il loro diritto ad un'attività professionale senza dover subire discriminazioni di alcun genere. Dovrebbero inoltre essere istituiti o incrementati i servizi intesi ad agevolare, alle sudette lavoratrici, l'adempimento delle loro diverse occupazioni. Nel capo II la raccomandazione sollecita una maggiore considerazione dei problemi posti alle lavoratrici e la ricerca di una adeguata soluzione oggettiva. L'esercizio di un'attività professionale femminile dovrebbe infine anche trovare maggior comprensione nell'opinione pubblica.

Il capo III propone l'attuazione di servizi e di istituzioni a favore dell'infanzia. Nel capo IV, è data una considerevole importanza alla consulenza e alla formazione professionale della gioventù femminile, come anche alle misure suscettive di agevolare l'assunzione o la riassunzione della lavoratrice che, per soddisfare gli obblighi familiari, è stata costretta a rinunciare temporaneamente alla professione. A tale riguardo, la raccomandazione auspica la continuazione del rapporto di servizio e l'esercizio di ogni diritto pertinente, anche in caso di breve prolungamento del congedo accordato normalmente per legge alle puerpere. Nel capo V, il testo propone

ancora altri provvedimenti (ad es. parificazione dell'orario di lavoro, d'insegnamento e d'apertura delle istituzioni per l'infanzia, promuovimento dei servizi ausiliari, ecc.).

Durante il primo esame del problema concernente il lavoro delle donne in un mondo in evoluzione, la conferenza aveva già adottato quattro risoluzioni (cfr. rapporto sulla 48.a sessione). In un secondo esame, durante la 49.ma sessione, essa adottò una nuova risoluzione, la quale stabilisce che il Direttore generale dell'UIL debba studiare periodicamente (per la prima volta nel 1975) gli effetti della presente raccomandazione al fine di poter decidere circa l'applicazione di altre misure concernenti la situazione delle donne nel mondo del lavoro.

2. Posizione della Svizzera rispetto alla raccomandazione no. 123

Il problema circa l'attività professionale delle donne, fuori dell'economia domestica, è presentemente oggetto di discussione in molti paesi. La decisione di procedere allo studio di tale problema e l'approntamento di talune direttive, per i prossimi anni, meritano quindi un particolare elogio.

L'approvazione unanime della raccomandazione no. 123 ha manifestamente dimostrato che tutti riconoscono alla donna, anche a quella con obblighi familiari, il diritto di esercitare un'attività professionale, e sono inoltre disposti ad agevolare alle lavoratrici l'esercizio di tale diritto.

La raccomandazione conferisce agli Stati partecipanti un considerevole margine di libertà d'azione, subordinando l'applicazione dei disposti alle possibilità ed esigenze nazionali e locali e sollecitando un'efficace collaborazione delle organizzazioni private. Nel nostro paese, le autorità locali e numerosi organismi privati, nonché i datori di lavoro, hanno già adottato le appropriate misure intese ad agevolare alle lavoratrici, con obblighi familiari, l'adempimento del loro duplice compito, nel miglior modo possibile. La legge federale sul lavoro contiene disposti particolari concernenti le donne che reggono un'economia domestica, in cui convivono i loro familiari. L'articolo 36 di detta legge stabilisce segnatamente che il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve aver riguardo per queste lavoratrici. Sussistono inoltre i presupposti necessari per una buona formazione generale e professionale delle giovani, ancorchè, in talune località, le possibilità d'istruzione debbano ancora essere ampliate. Lo stesso vale per quanto concerne i servizi d'orientamento professionale e il mercato del lavoro.

Il compito di sviluppare le istituzioni esistenti e di incoraggiarne l'uso non spetta unicamente allo Stato, bensì, in parte preponderante, ad altre cerchie interessate.

VI. Risoluzione sulla riforma agraria, tenendo particolarmente conto delle ripercussioni sulle questioni concernenti l'impiego e la politica sociale

Già precedentemente, l'OIL si era occupata dei problemi attinenti alla riforma agraria; mai come finora però, tale questione era stata sottoposta a un esame così attento. Trattavasi, innanzitutto, di definire il termine e la portata della «riforma agraria». Ma già nell'esame di questo settore fondamentale del problema sorsero gravi discrepanze d'opinione. Infatti, mentre i rappresentanti dei lavoratori sudamericani in particolare, sostenuti dai rappresentanti governativi, auspicavano l'esame di ogni aspetto della riforma agraria, altri rappresentanti opinavano invece per una discussione ristretta a questioni determinate e rispondenti, per natura, ai compiti e alle finalità dell'OIL, come, ad esempio, gli aspetti sociali e umani del problema. Prevalse quest'ultimo punto di vista, in considerazione del fatto che altre istituzioni dell'ONU, e segnatamente la FAO, si occupano, già da tempo, dei problemi tecnici e organizzativi della riforma.

Nella risoluzione, approvata dalla Confederazione, la riforma agraria è definita un programma di misure coordinate, idoneo ad eliminare gli ostacoli posti allo sviluppo economico e sociale dalle lacune riscontrate nella struttura agricola. Questo programma può essere segnatamente considerato un elemento positivo per assicurare degne condizioni d'esistenza come anche per garantire la sicurezza dell'impiego, aumentare la produttività e il reddito reale, ridurre i costi di produzione ed incrementare il tenore di vita nelle zone rurali.

La conferenza ha inoltre raccomandato al consiglio di amministrazione d'iscrivere nuovamente la riforma agraria all'ordine del giorno della sessione 1967, onde sia possibile approntare gli strumenti adeguati, riguardo al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli affittuari, mezzadri ed altri rurali.

La riforma agraria è un problema economico e sociale importantissimo, segnatamente per vaste regioni dell'Asia e dell'America latina. L'OIL non potrà, ben inteso, risolvere da sola questo arduo problema; essa potrà però valersi della collaborazione dei Governi interessati.

* * *

Vi raccomandiamo pertanto di accogliere favorevolmente il presente rapporto e di autorizzarci, giusta il disegno di decreto allegato, a ratificare la convenzione (no. 123) sull'età minima d'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, approvata nella 49.ma sessione della conferenza internazionale del lavoro.

La competenza dell'assemblea federale è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 25 febbraio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Schaffner

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

**Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla 49ma sessione della
Conferenza internazionale del lavoro e Messaggio sulla ratificazione della convenzione
concernente l'età minima per l'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere (Del...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9411
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.03.1966
Date	
Data	
Seite	257-267
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 584

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.